

MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 7 DEL 13 LUGLIO 2007 CONCERNENTE GLI SCHEMI PER IL BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CHE SONO TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI DI CUI AL TITOLO VIII (BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI SUL BILANCIO), CAPO II (BILANCIO DI ESERCIZIO), CAPO III (BILANCIO CONSOLIDATO) E CAPO V (REVISIONE CONTABILE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 28 gennaio 2015

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa alle modifiche del vigente Regolamento ISVAP n. 7/2007 in materia di schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione tenute all'adozione dei principi contabili internazionali, come illustrate dal Documento di consultazione n. 11/2014.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di Assicurazioni Generali S.p.A.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del presente documento.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 11/2014 vengono pubblicati:

- il testo del Provvedimento IVASS n. 29 del 27 gennaio 2015 recante le modifiche e le integrazioni al Regolamento ISVAP n. 7/2007, integrato anche con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise;
- il nuovo testo ed allegati del Regolamento ISVAP n. n. 7/2007 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 29 del 27 gennaio 2015.

Documento di consultazione n. 11/2014

Regolamento n. 7 del 13 luglio 2007 concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali di cui al Titolo VIII (Bilancio e scritture contabili), Capo I (Disposizioni generali sul bilancio), Capo II (Bilancio di esercizio), Capo III (Bilancio consolidato) e Capo V (Revisione contabile) del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione abbreviata.

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Contributi e proposte" andranno inserite i singoli contributi e le relative proposte di modifica. Il Commentatore inserirà in tale colonna l'eventuale richiesta, motivandone le ragioni, di pubblicazione del contributo in forma anonima.

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte – Assicurazioni Generali S.p.A.	Risoluzioni IVASS
		Nel complesso riteniamo che le proposte di nuovi allegati i e di modifica dei prospetti e degli allegati esistenti introdotti dal documento di consultazione siano sostanzialmente condivisibili in quanto coerenti con i requisiti di <i>disclosure</i> dettati dal principio IFRS 12 <i>Informativa sulle partecipazioni in altre entità</i> . E' importante a nostro avviso, per evitare la presentazione di informazioni ridondanti e non particolarmente utili al lettore del bilancio consolidato, che venga preso in considerazione il principio di materialità dell'informazione nella compilazione degli schemi previsti dal presente provvedimento.	Le osservazioni non richiedono interventi.
24	2	I requisiti informativi dell'allegato "Interessenze in entità strutturate non consolidate" di cui al par. 29 dell'IFRS 12 fanno riferimento alle entità strutturate non consolidate nelle	Le istruzioni alla compilazione del prospetto, in linea con le previsioni di cui all'IFRS 12, sono contenute nell'allegato 1 (Istruzioni per la



		<p>quali il Gruppo ha un interesse contrattuale o non contrattuale alla variabilità dei ritorni derivanti dalla <i>performance</i> dell'entità. Appare opportuno chiarire che queste informazioni non sono necessarie per i casi in cui la società ha solo sponsorizzato l'entità strutturata ma non possiede una partecipazione alla data di bilancio, come per altro esplicitato dal paragrafo 27 dell'IFRS 12 nel quale non sono previste informazioni quantitative per questa tipologia di società.</p> <p>Inoltre siamo dell'opinione che sia importante sottolineare il principio di materialità dell'informazione anche nell'individuazione delle casistiche per le quali redigere l'allegato.</p>	<p>compilazione).</p> <p>Proposta non accolta. I requisiti informativi ed in particolare l'applicazione del principio di materialità sono definiti dall'IFRS 12 (per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo 79 delle <i>Basis for Conclusions</i>).</p>
Allegato 1	Istruzioni di compilazione	<p>Condividiamo l'integrazione del "prospetto delle variazioni di patrimonio netto" mediante l'inserimento della colonna "variazione interessenze partecipative" in applicazione del par 18 dell'IFRS 12. Non riteniamo di rilievo l'esposizione delle "variazioni interessenze partecipative" per il periodo comparativo in quanto crediamo che l'obiettivo del principio consista nel mostrare gli effetti sul patrimonio netto di gruppo delle variazioni della partecipazione nelle società controllate che non risulti in perdita di controllo durante l'esercizio e non per quelli passati.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Stante l'attuale struttura del template, che prevede una precisa comparazione tra periodi, non per appare percorribile la cancellazione della comparabilità per la sola nuova informazione, in quanto influirebbe anche sulla comparabilità delle altre. Tuttavia, per considerare le problematiche di prima applicazione, si prevede che l'informativa comparativa sulla nuova informazione sia facoltativa per il bilancio 2014.</p>
Allegato 1	Istruzioni di compilazione	<p>L'indicazione distinta dello stato della sede legale e dello stato della sede operativa non è a nostro avviso di valore aggiunto se fornita per tutte le società consolidate e non consolidate del gruppo, essendo per le due fattispecie per la quasi totalità dei casi coincidenti. Appare invece di maggiore utilità una <i>disclosure</i> ad hoc nei casi in cui la sede legale sia differente dalla sede operativa.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il prospetto nonché l'allegato 1 al Regolamento n. 7/2007 sono stati modificati in tal senso.</p>



ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

I V A S S

